



Decreto Rep. n. 1420/2019 prot. N. 156959 del 17/09/2019

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER PRESTAZIONI DI CONSULENZA BREVETTUALE PER LE ESIGENZE ISTITUZIONALI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE

Il Dirigente

- VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti pubblici" e, in particolare, le seguenti disposizioni:
 - l'articolo 36, comma 2, che introduce la disciplina degli affidamenti sotto soglia prevedendo, nella procedura di scelta del contraente, l'utilizzazione di elenchi di operatori economici;
 - l'articolo 35 che definisce le soglie di rilevanza comunitaria;
 - l'articolo 80, relativo ai motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura d'appalto sottintendendo, di conseguenza, i requisiti di carattere generale che devono essere posseduti per la partecipazione alla procedura;
 - l'articolo 106 che definisce le modalità per la modifica di contratti durante il periodo di efficacia.
- VISTE le Linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione emanate in attuazione del D.lgs. n. 50 del 2016;
- VISTO l'art. 11, comma 6, della Legge 15 luglio 2011 n. 111 "Conversione in legge, con modificazioni, del D. L. 6 luglio 2011 n. 98 recante Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria";
- RICHIAMATA la legge n.136/2010 così come modificata dal decreto legge n.187 del 2010;
- VISTA la legge 241/1990 e successive integrazioni e modificazioni;
- VISTA la legge 488/1999, art. 26 c.3;
- VISTA la legge 296/2006, art.1 c.449;
- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
- VISTO il Regolamento d'Ateneo in vigore in materia di amministrazione, finanza e contabilità;
- VISTO il Regolamento d'Ateneo in vigore in materia di procedimento amministrativo;
- VISTA la legge 190 del 2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- VISTO il D.Lgs. n. 33 del 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- VISTE le circolari del Direttore Generale dell'Università degli Studi di Firenze n. 16 prot. 74224 del 19.5.2016 e prot. n. 12978 del 23.1.2019;
- RITENUTO NECESSARIO costituire un Elenco di operatori economici dal quale poter attingere, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016 al fine dell'affidamento di prestazioni di consulenza brevettuale per le esigenze istituzionali dell'Ateneo;
- PRESO ATTO che i servizi richiesti rientrano tra le categorie merceologiche di cui al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- CONSIDERATO che le invenzioni da proteggere possono sorgere in ambiti scientifico-disciplinari diversi e che gli studi di consulenza brevettuale possono non avere al proprio interno competenze specifiche per ciascuno di questi, e che pertanto l'Elenco sarà organizzato nei seguenti n.7 settori professionali: 1) Scienze Chimiche e Farmaceutiche e Scienze biologiche e biotecnologie; 2) Ingegneria informatica e Ingegneria Elettronica; 3) Ingegneria Industriale; 4) Scienze della Terra; 5) Fisica e Astronomia; 6) Scienze Agrarie e Veterinarie e Scienze delle Produzioni Agroalimentari e dell'Ambiente e Privative Vegetali; 7) Marchi e copyright;



- RITENUTO NECESSARIO approvare lo schema per la presentazione dell'istanza di iscrizione nell'Elenco, allegato A.1 alla presente determinazione;
- RITENUTO NECESSARIO approvare il "Capitolato di esecuzione di affidamento dell'incarico, allegato A.2 alla presente determinazione, avente ad oggetto l'esecuzione degli affidamenti all'interno dell'Elenco di operatori economici per prestazioni di consulenza brevettuale;
- RITENUTO NECESSARIO che l'iscrizione all'Elenco dell'operatore economico sia preceduta dalla sua abilitazione sul Mercato Elettronico della P.A. (MePA) per la fornitura di beni e servizi che si riferiscono alle categorie merceologiche per le quali viene richiesta l'iscrizione;
- PRESO ATTO della necessità di abrogare dal giorno della pubblicazione dell'Avviso di cui sopra la seguente determinazione dirigenziale:
 - Decreto nr. 20597 (636) del 04/03/2013 - Avviso di formazione di elenco di fiduciari del servizio di consulenza brevettuale per le esigenze istituzionali dell'Università degli Studi di Firenze - Elenco iscritti;

Determina

- 1) è approvato l'Avviso pubblico per la formazione di un elenco di operatori economici per prestazioni di consulenza brevettuale per le esigenze istituzionali dell'Università degli Studi di Firenze, **allegato A)** alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) è approvato lo "Schema di istanza di iscrizione all'elenco di operatori economici per prestazioni di consulenza brevettuale per le esigenze istituzionali dell'Università degli Studi di Firenze", **allegato A.1)** alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale;
- 3) è approvato il "Capitolato di esecuzione di affidamento dell'incarico", **allegato A.2)** alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale;
- 4) è abrogata, dal giorno della pubblicazione sull'Albo Ufficiale dell'Avviso di cui al numero 1), la determinazione dirigenziale nr. 20597 (636) del 04/03/2013 - Avviso di formazione di elenco di fiduciari del servizio di consulenza brevettuale per le esigenze istituzionali dell'Università degli Studi di Firenze - Elenco iscritti;
- 5) è nominato Responsabile del procedimento il dott. Simone Migliarini, Dirigente dell'Area Servizi alla Ricerca e al Trasferimento Tecnologico, Piazza San Marco 4, E-mail simone.migliarini@unifi.it, Tel. 055 2757623;
- 6) il presente decreto è pubblicato sull'Albo Ufficiale dell'Università degli Studi di Firenze e sulla pagina web della stazione appaltante all'indirizzo https://www.unifi.it/p8019.html#consulenza_brevettuale

Firenze, 17/09/2019

F.to Dott. Simone Migliarini

ALLEGATO A)

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER PRESTAZIONI DI CONSULENZA BREVETTUALE PER LE ESIGENZE ISTITUZIONALI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE

1. Finalità dell'avviso

Il presente avviso disciplina l'istituzione e la successiva gestione dell'Elenco degli operatori economici dell'Università degli Studi di Firenze (Amministrazione) per l'affidamento di prestazioni di consulenza



brevettuale al fine dello sviluppo del portafoglio nuovi Diritti di Proprietà Industriale dell'Amministrazione e il relativo mantenimento alle migliori condizioni qualitative ed economiche.

L'Elenco deve soddisfare le esigenze dell'Amministrazione per garantire il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e concorrenza, l'utilizzo di criteri di selezione degli offerenti certi e trasparenti, un utile strumento di consultazione degli operatori economici.

Il suddetto Elenco sostituirà ogni altro albo o elenco dello stesso tipo eventualmente presente presso l'Amministrazione e, dal momento della sua formazione, l'Amministrazione dovrà attingere al nuovo Elenco.

2. Ambito di applicazione

L'Amministrazione utilizza l'Elenco per la fornitura di prestazioni di consulenza brevettuale di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, mediante affidamento diretto.

L'iscrizione all'Elenco non comporta l'assunzione di obblighi specifici per l'Amministrazione, né l'attribuzione di diritti agli operatori economici, in ordine all'eventuale affidamento delle prestazioni.

3. Settori professionali (categorie merceologiche)

Poiché le invenzioni da proteggere sorgono in ambiti scientifico-disciplinari diversi e gli studi di consulenza brevettuale possono non avere al proprio interno competenze specifiche per ciascuno di questi, l'assegnazione degli incarichi avverrà all'interno dei diversi settori professionali.

L'Elenco dovrà pertanto essere organizzato nei seguenti **n.7 lotti (settori professionali/categorie merceologiche)**:

1. Fiduciario di prestazioni di consulenza brevettuale nei settori delle **Scienze Chimiche e Farmaceutiche e Scienze biologiche e biotecnologie**
2. Fiduciario di prestazioni di consulenza brevettuale nei settori dell'**Ingegneria informatica e dell'Ingegneria Elettronica**
3. Fiduciario di prestazioni di consulenza brevettuale nel settore dell'**Ingegneria Industriale**
4. Fiduciario di prestazioni di consulenza brevettuale nel settore delle **Scienze della Terra**
5. Fiduciario di prestazioni di consulenza brevettuale nel settore della **Fisica e Astronomia**
6. Fiduciario di prestazioni di consulenza brevettuale nel settore delle **Scienze Agrarie e Veterinarie e delle Scienze delle Produzioni Agroalimentari e dell'Ambiente e Privative Vegetali**
7. Fiduciario di prestazioni di consulenza brevettuale nell'ambito della registrazione dei **marchi e copyright**

Gli operatori economici che intendono iscriversi all'Elenco dovranno indicare le categorie per le quali possiedono i requisiti prescritti. L'iscrizione può essere fatta per una o più sezioni dell'Elenco.

4. Oggetto di attività per ogni settore professionale (categoria merceologica)

- (Eventuale) Ricerca di anteriorità propedeutica alla valutazione da parte degli organi competenti dell'Amministrazione dell'opportunità di procedere al deposito della domanda di brevetto, modello di utilità, marchio.
- Deposito/registrazione in rappresentanza dell'Università degli Studi di Firenze, presso gli uffici competenti nazionali e internazionali (WIPO, EPO, CPVO, UIBM, Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, SIAE, ecc.) della domanda di brevetto, modello di utilità, nuova varietà vegetale, copyright, marchio.
- Compimento di quant'altro occorra per l'accoglimento della domanda di deposito/registrazione stessa (ad es. designare gli inventori/autori, presentare documenti,



dichiarare le traduzioni presentate conformi ai testi originali, rispondere ai rilievi, presentare istanze, richiedere domande e documenti, rispondere ad obiezioni ed opposizioni, ritirare gli attestati o certificati rilasciati) nonché tutte le attività necessarie alla difesa della domanda nell'ambito di procedimenti di opposizione e avanti la Commissione dei Ricorsi in sede di appello.

- Mantenimento del diritto di proprietà industriale attraverso il servizio di pagamento delle annualità, laddove previsto.
- (Eventuale) Consulenza legale, su specifica istanza, per la gestione dei rapporti con i possibili licenziatari/cessionari, co-titolari, inventori e per la redazione degli atti contrattuali necessari. Tale servizio può essere richiesto anche per atti non legati al brevetto/privativa per il quale è stato affidato l'incarico (es. consulenza su convenzione di ricerca limitatamente alla gestione della proprietà intellettuale; pareri sulla gestione della proprietà intellettuale in situazioni particolari come laboratori, gruppi di ricerca, ecc.).

5. Requisiti

Sono ammessi a presentare istanza di iscrizione all'Elenco gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale e speciale:

- a) **Requisiti di ordine generale** di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.
- b) **Idoneità professionale:** per le persone giuridiche, iscrizione alla competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura o ad altro Albo, ove previsto, con l'indicazione dell'attività specifica svolta comprendente o comunque coerente con l'oggetto di affidamento;
- c) **Capacità tecniche e professionali:** comprovata esperienza nello svolgimento di attività di consulenza brevettuale espletata nell'ultimo triennio antecedente la data di presentazione dell'istanza: 1) gli operatori devono dichiarare di possedere le capacità tecniche e professionali necessarie all'esecuzione dell'incarico fornendo l'elenco dei professionisti che saranno chiamati ad eseguire la prestazione con un adeguato standard di qualità; 2) gli operatori devono produrre un elenco di almeno 3 prestazioni di servizi analoghi regolarmente eseguite a favore di soggetti pubblici o privati per le medesime categorie per le quali si richiede l'iscrizione, relativo al triennio precedente la data di presentazione dell'istanza.

I requisiti di ordine generale e di idoneità professionale debbono essere posseduti per tutto il periodo di efficacia dell'iscrizione nell'Elenco.

6. Validità temporale

L'Elenco è valido a decorrere dalla data di prima pubblicazione ed è soggetto ad aggiornamento semestrale sulla base delle nuove istanze e delle conferme di iscrizione pervenute.

7. Presentazione delle istanze per ammissione all'Elenco

In qualsiasi momento i soggetti interessati, in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, possono presentare istanza di ammissione all'Elenco, facendo pervenire presso l'Università degli Studi di Firenze la propria istanza, recante i contenuti indicati nel modulo allegato al presente avviso (**Allegato 1**), utilizzando esclusivamente il seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) dell'Università di Firenze: ricerca.relint@pec.unifi.it.

Nell'oggetto del messaggio PEC deve essere indicato "Iscrizione Elenco consulenti brevettuali".

L'istanza deve essere sottoscritta da libero professionista o da amministratore munito di poteri di rappresentanza e da procuratore. Le dichiarazioni sostitutive devono essere rese nelle forme e con le modalità di cui al DPR 445/00 e s.m. e la sottoscrizione, ove non apposta con firma digitale, deve essere



accompagnata da copia fotostatica di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore.

In sede di istanza di iscrizione, l'operatore economico è tenuto a dichiarare la propria presenza sul Mercato Elettronico della P.A. (MePA) per la fornitura di beni e servizi che si riferiscono alle categorie merceologiche per le quali richiede l'iscrizione, indicando il bando di abilitazione nel quale risulta iscritto.

L'Università si riserva di richiedere, ai soggetti che abbiano manifestato il proprio interesse ad essere ammessi all'Elenco, chiarimenti e/o integrazioni in ordine al contenuto di quanto presentato o dichiarato.

Le istanze pervenute saranno vagliate (semestralmente) dall'Amministrazione; l'Amministrazione procederà a verificare la sussistenza dei requisiti professionali e delle abilitazioni per l'inserimento nell'Elenco e l'attribuzione a ciascuno nei Lotti secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande e darà comunicazione via PEC agli operatori economici dell'esito circa l'avvenuto inserimento nell'Elenco. L'Amministrazione procederà ad effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità di quanto dichiarato dall'operatore economico in sede di iscrizione nell'Elenco o di conferma di iscrizione. In ogni caso verranno eseguite, in capo agli affidatari dei servizi per i quali l'elenco è costituito, le necessarie verifiche sul possesso dei prescritti requisiti.

L'accertamento della carenza dei requisiti determinerà la cancellazione dell'operatore economico dall'Elenco, salvi gli ulteriori effetti derivanti dalla produzione di dichiarazioni mendaci, ove rilevate.

8. Aggiornamento dell'Elenco

Gli operatori economici già iscritti nell'Elenco devono informare tempestivamente l'Amministrazione rispetto alle eventuali variazioni del contenuto delle dichiarazioni prodotte in sede di iscrizione nell'Elenco. Con scadenza semestrale, gli operatori economici iscritti devono presentare, pena la cancellazione dall'Elenco, una richiesta di conferma dell'iscrizione, corredata da un'autocertificazione attestante il perdurare del possesso dei requisiti precedentemente dichiarati.

Le nuove istanze di iscrizione pervenute dopo la creazione dell'Elenco dovranno essere presentate con le modalità previste all'art.7 e saranno valutate semestralmente. Si procederà all'iscrizione dei nuovi istanti in coda ai già iscritti, secondo l'ordine di arrivo delle domande pervenute sulla casella PEC (farà fede la data e l'ora). L'Elenco verrà quindi aggiornato con la stessa cadenza.

9. Esclusioni e cancellazioni dall'Elenco

Gli operatori economici sono esclusi dall'Elenco nei seguenti casi:

- a) per mancanza originaria o sopravvenuta dei requisiti d'ordine generale e speciale dichiarati in sede di iscrizione;
- b) qualora, a seguito di richiesta di preventivo, l'operatore non presenti per tre volte consecutive un'offerta;
- c) qualora l'operatore non abbia espletato un incarico affidato;
- d) qualora siano state accertate gravi inadempienze tecnico-amministrative ("gravi errori professionali") nell'esecuzione di precedenti prestazioni richieste dall'Amministrazione;
- e) qualora non venga prodotta la comunicazione formale circa la variazione dei dati forniti;
- f) qualora si verifichi una inosservanza degli obblighi di riservatezza, fermo restando che l'operatore economico sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Ente.
- g) qualora non venga curato l'adempimento, previsto con cadenza semestrale, di conferma dell'iscrizione e del perdurare del possesso dei requisiti precedentemente dichiarati.

L'Amministrazione provvede d'ufficio all'esclusione degli operatori economici e ne dà comunicazione tramite PEC al diretto interessato.

Gli operatori economici possono richiedere la cancellazione dall'Elenco.



Il provvedimento di esclusione può essere altresì adottato su motivata proposta degli Uffici competenti.

10. Privacy

I dati personali degli operatori economici saranno trattati per le finalità della presente procedura, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016).

Titolare del trattamento dei dati personali conferiti volontariamente è l'Università degli Studi di Firenze, con sede in Firenze, Piazza San Marco, 4 telefono 055 27571 e-mail urp@unifi.it, pec ateneo@pec.unifi.it.

L'informativa per il trattamento dei dati personali degli utenti dei siti web dell'Università di Firenze è consultabile al link <https://www.unifi.it/vp-11363-privacy-policy.html>.

11. Responsabile Unico del Procedimento

È nominato Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Simone Migliarini - Dirigente Area Servizi alla Ricerca e Trasferimento Tecnologico, Piazza S. Marco, 4 - 50121 Firenze, Tel. 055 2757623, E-mail simone.migliarini@unifi.it.

12. Scorrimento dell'Elenco e affidamenti

L'Amministrazione, per importi inferiori a Euro 40.000, procederà con l'individuazione del soggetto affidatario del servizio in seguito a richiesta di preventivi rivolta ad un numero di operatori pari a n. 3, individuati tra gli iscritti nell'Elenco nel rispetto delle norme e dei principi previsti in materia di contratti pubblici. Per importi pari o superiori a Euro 40.000 e inferiori alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, il numero di operatori consultati sarà pari a n. 5.

All'atto dell'incarico l'Amministrazione affida all'operatore l'intera gestione del brevetto (dal primo deposito in poi).

Per le modalità operative di esecuzione di affidamento dell'incarico si rimanda all'All. A.2 - CAPITOLATO DI ESECUZIONE DI AFFIDAMENTO DELL'INCARICO.

Allegati

All.A.1 MODELLO ISTANZA DI ISCRIZIONE

All.A.2 CAPITOLATO DI ESECUZIONE DI AFFIDAMENTO DELL'INCARICO

Firenze, 17/09/2019

Il Dirigente
Area Servizi alla Ricerca e Trasferimento Tecnologico
F.to Dott. Simone Migliarini



Allegato A.1

Spett.le

Università degli Studi di Firenze

Unità Funzionale Brevetti, Spin-off e

Laboratori Congiunti

Viale Morgagni 40 - Firenze

ricerca.relint@pec.unifi.it

DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER PRESTAZIONI DI CONSULENZA BREVETTUALE PER LE ESIGENZE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE

(dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a Nato/a a(Prov.)
il....., Codice Fiscale....., in qualità di del
seguente operatore economico (fornire tutti i dati richiesti):

Denominazione/Ragione Sociale:

Sede Legale: Via/Piazza..... n. ... Comune Prov., CAP

Codice Fiscale

Partita Iva

PEC

E-MAIL

Telefono

Fax

CHIEDE

L'ISCRIZIONE ALL'INTERNO DEL/I SEGUENTE/I SETTORE/I PROFESSIONALE/I DELL'ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER PRESTAZIONI DI CONSULENZA BREVETTUALE PER LE ESIGENZE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento relative ai contratti per l'erogazione di prestazioni di consulenza brevettuale:

	Settori professionali per i quali si chiede l'iscrizione	Barrare il/i settore/i di interesse
1.	Scienze Chimiche e Farmaceutiche e Scienze biologiche e biotecnologie	<input type="checkbox"/>
2.	Ingegneria informatica e Ingegneria Elettronica	<input type="checkbox"/>
3.	Ingegneria Industriale	<input type="checkbox"/>
4.	Scienze della Terra	<input type="checkbox"/>
5.	Fisica e Astronomia	<input type="checkbox"/>
6.	Scienze Agrarie e Veterinarie, Scienze delle Produzioni Agroalimentari e dell'Ambiente e Privative Vegetali	<input type="checkbox"/>
7.	Marchi e copyright	<input type="checkbox"/>



Nota: l'iscrizione può essere fatta per uno o più settori dell'Elenco.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi nonché delle conseguenze connesse alla non veridicità del contenuto delle dichiarazioni medesime, previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. 445/2000,

DICHIARA

IL POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE:

- (per le persone giuridiche) che l'operatore economico sopra indicato è iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di
ovvero all'Albo Professionale (allegare copia Visura C.C.I.A.A.);

- che l'operatore economico possiede l'abilitazione al Mercato Elettronico della P.A. (MePA) per la fornitura di beni e servizi che si riferiscono alle categorie merceologiche per le quali si richiede l'iscrizione, in particolare l'iscrizione al bando di abilitazione

IL POSSESSO DELLE CAPACITA' TECNICHE E PROFESSIONALI:

a) di possedere le capacità tecniche e professionali necessarie all'esecuzione dell'incarico e, a tal fine, fornisce il seguente elenco dei professionisti interni e/o esterni che saranno chiamati ad eseguire la prestazione con un adeguato standard di qualità:

- *Nome e Cognome, ruolo all'interno dell'organizzazione dell'Operatore economico (professionista interno e/o esterno)*
- *Nome e Cognome, ruolo all'interno dell'organizzazione dell'Operatore economico (professionista interno e/o esterno)*
- *Nome e Cognome, ruolo all'interno dell'organizzazione dell'Operatore economico (professionista interno e/o esterno)*

b) di possedere comprovata esperienza nello svolgimento di attività di consulenza brevettuale espletata nell'ultimo triennio antecedente la data di presentazione dell'istanza e, a tal fine, produce il seguente elenco di almeno 3 prestazioni di servizi analoghi regolarmente eseguite a favore di soggetti pubblici o privati per le medesime categorie per le quali si richiede l'iscrizione, relativo al triennio precedente la data di presentazione dell'istanza.

1.
2.
3.

IL POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE:

- che per l'operatore economico non sussiste alcuno dei motivi di esclusione indicati all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., né si trova in altre situazioni che, ai sensi della vigente normativa, costituiscono cause ostative alla negoziazione e alla stipula di contratti con la Pubblica



Amministrazione; in particolare dichiara:

- che i soggetti che, sulla base di quanto previsto dall'art. 80, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., devono essere in possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., sono:

- Cognome e nome, nato a (Prov.)
il, codice fiscale, in qualità di
- Cognome e nome, nato a (Prov.)
il, codice fiscale, in qualità di
- Cognome e nome, nato a (Prov.)
il, codice fiscale, in qualità di
- Cognome e nome, nato a (Prov.)
il, codice fiscale, in qualità di
- Cognome e nome, nato a (Prov.)
il, codice fiscale, in qualità di

- (ove i soggetti cessati non siano stati indicati nell'elenco che precede) che non vi sono soggetti tenuti al possesso dei requisiti generali ai sensi dell'art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. cessati nell'anno antecedente la data in cui viene rilasciata la presente dichiarazione;

- che il sottoscritto **e i soggetti sopra indicati**, ai sensi dell'art. 80 comma 1 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., non hanno subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, rilevanti ai fini della partecipazione a procedure di affidamento di contratti da parte della Pubblica Amministrazione, per uno o più dei seguenti reati:

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio [Art. 80 comma 1, lettera a), D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.];
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319ter, 319quater, 320, 321, 322, 322bis, 346bis, 353, 353bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile [Art. 80 comma 1, lettera b), D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.];



- false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile [art. 80, comma 1, lettera b-bis), D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.];
- frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee [Art. 80 comma 1, lettera c), D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.];
- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche [Art. 80 comma 1, lettera d), D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.];
- delitti di cui agli articoli 648bis, 648ter e 648ter-1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni [Art. 80 comma 1, lettera e), D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.];
- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 [Art. 80 comma 1, lettera f), D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.];
- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione [Art. 80 comma 1, lettera g), D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.];

- ai sensi dell'art. 80 comma 2 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., che non sussistono, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;

- ai sensi dell'art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

- ai sensi dell'art. 80, comma 5, D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.:

- di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 D.Lgs. 50/2016 [Art. 80 comma 5, lettera a), D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.];
- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni (resta fermo quanto previsto dall'articolo 110 D.Lgs. 50/2016 [Art. 80 comma 5, lettera b), D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.];
- di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tra cui quelli indicati nell'art. 80, comma 5, lettera c), del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità;



- di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato [Art. 80 comma 5, lettera c-quater, D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii].
- di non essere stato destinatario di alcuna sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o di altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 [Art. 80 comma 5, lettera f), D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.];
- di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto [Art. 80 comma 5, lettera f-ter), D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.];
- di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 [Art. 80 comma 5, lettera h), D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.];
- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 Legge 68/1999) [Art. 80 comma 5, lettera i), D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.];
- che non sussistono le condizioni di esclusione di cui all'art. 80 comma 5, lettera l), D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;

- ai sensi dell'Art. 80 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., (**barrare**):

- di trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 80 comma 1 del Codice**, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una **pena detentiva non superiore a 18 mesi** ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, **o all'art. 80 comma 5 del Codice e di allegare alla presente istanza le prove di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti;**

OPPURE

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016;**

- di non essere stato escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure d'appalto (art. 80, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.);

- che l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale dell'operatore economico è il seguente (indicare l'Ufficio competente ed il relativo indirizzo):

.....
.....

- di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice etico e dal codice di comportamento adottati dall'Università di Firenze, pubblicati sul sito <https://www.unifi.it/vp-9666-atti-general.html>, e di impegnarsi, in caso di affidamento dei servizi, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e



collaboratori i suddetti codici.

- di aver preso visione dell' "Avviso pubblico per la formazione di un Elenco di operatori economici per prestazioni di consulenza brevettuale per le esigenze istituzionali dell'Università degli Studi di Firenze" nel quale si richiede l'iscrizione nonché delle clausole contrattuali applicabili in ipotesi di affidamento dei servizi contenute nel "Capitolato di esecuzione di affidamento dell'incarico", allegato all'Avviso, e di accettarne senza riserva alcuna i contenuti;

- di autorizzare l'utilizzo, ai fini delle comunicazioni, dei recapiti di contatto dichiarati con la presente istanza;

- di assumere l'impegno di notificare tempestivamente all'Università di Firenze qualsiasi modifica che dovesse sopraggiungere in merito ai dati, fatti, stati e qualità dichiarati, sollevando, in caso contrario, l'Ateneo da qualsivoglia responsabilità per l'utilizzo degli elementi non aggiornati;

- di autorizzare l'Università di Firenze al trattamento dei dati, anche giudiziari, e delle informazioni contenute nella presente dichiarazione, anche mediante utilizzo di strumenti informatici, coerentemente con le finalità connesse al procedimento in seno al quale sono stati forniti;

- altro da dichiarare

.....
.....
.....

DICHIARA INFINE

- di impegnarsi a fornire prova, mediante idonea documentazione, di quanto sopra dichiarato, a semplice richiesta dell'Università;

Si allegano alla presente istanza d'iscrizione i seguenti documenti:

1. *Capitolato di esecuzione di affidamento dell'incarico sottoscritto per accettazione;*
2. *(per le persone giuridiche) Copia Visura C.C.I.A.A.;*
3. *Altro.....*

Luogo _____, data _____

Firma digitale



Allegato A.2

CAPITOLATO DI ESECUZIONE DI AFFIDAMENTO DELL'INCARICO

ESECUZIONE DEGLI AFFIDAMENTI ALL'INTERNO DELL'ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER PRESTAZIONI DI CONSULENZA BREVETTUALE

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Dott. Simone Migliarini - Dirigente Area Servizi alla Ricerca e Trasferimento Tecnologico, Piazza S. Marco, 4 - 50121 Firenze, Tel. 055 2757623, E-mail simone.migliarini@unifi.it

ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL CAPITOLATO

Il Capitolato ha per oggetto l'esecuzione degli affidamenti all'interno dell'Elenco di operatori economici per prestazioni di consulenza brevettuale.

ARTICOLO 2 - IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO

L'importo di ogni singolo affidamento sarà definito sulla base dell'offerta/preventivo presentata in sede di procedura concorrenziale attivata dall'Amministrazione al sorgere dell'esigenza di acquisizione dei servizi. L'importo contrattuale si articola per voci secondo il dettaglio determinatosi in sede di offerta economica, per le attività che verranno affidate in ogni specifico affidamento.

ARTICOLO 3 – RESPONSABILE DELL'AFFIDAMENTO

Prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, l'operatore economico affidatario ha l'obbligo di indicare per iscritto, all'Amministrazione il **nominativo dell'incaricato responsabile dell'affidamento**, che deve essere compreso all'interno dell'elenco fornito dall'operatore economico affidatario al momento dell'iscrizione nell'Elenco. Detto responsabile costituirà il referente principale per l'Amministrazione. A tale scopo l'operatore economico affidatario, oltre al nominativo, dovrà fornire specifica indicazione di reperibilità.

ARTICOLO 4 - TEMPO UTILE PER IL SERVIZIO, ESECUZIONE E PENALI

Il tempo di esecuzione del contratto è legato alla vita della privativa secondo le disposizioni di legge, a decorrere dall'invio della lettera di incarico/contratto. L'affidatario sarà tenuto a rispondere per PEC accettando l'incarico conferito.

Resta inteso che l'Amministrazione può decidere in ogni momento di abbandonare la privativa dandone le dovute comunicazioni all'affidatario nei tempi congrui, costituendo detta comunicazione esercizio del diritto di recesso dal contratto previsto in favore dell'Università degli Studi di Firenze, con effetto di estinzione del rapporto giuridico in essere.

A seguire gli standard di servizio a cui l'affidatario si impegna:

L'operatore economico è chiamato a:

- (Se richiesto dall'Amministrazione) Effettuare, su richiesta dell'Amministrazione, la ricerca di anteriorità entro e non oltre 8 giorni lavorativi dalla lettera di incarico



trasmessa via PEC dall'Amministrazione, salvo ritardi imputabili all'Amministrazione;

- Effettuare il primo deposito entro e non oltre un mese dalla lettera di incarico/contratto trasmessa dall'Amministrazione, salvo ritardi imputabili all'Amministrazione;
- Effettuare le comunicazioni delle scadenze relative alle privative con quattro mesi di anticipo, e rinnovarle ogni mese fino alla scadenza effettiva. Tali comunicazioni devono chiaramente indicare:
 - le azioni obbligatorie (pena la decadenza del titolo) e quelle facoltative.
 - l'importo imponibile, le tasse e l'IVA corrispondente; in caso di co-titolarietà, tali voci di spesa devono essere suddivise.
- Inviare all'Amministrazione entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno la programmazione dei costi relativi all'anno successivo per i titoli in gestione.
- (Se richiesto dall'Amministrazione) Prestare le attività di consulenza legale nei termini indicati dall'Amministrazione, eventualmente anche in occasione delle riunioni mensili della Commissione Brevettazione e Proprietà Intellettuale di Ateneo, in presenza o meno degli inventori;
- Effettuare nei momenti più rilevanti ai fini della stesura dei testi di deposito, su richiesta dell'Amministrazione, incontri diretti con gli inventori, anche presso la sede dell'Università di Firenze;
- Effettuare le comunicazioni esclusivamente in formato elettronico o tramite PEC. Non sono accettate comunicazioni inviate in formato cartaceo. Analogamente l'Amministrazione invierà tutte le comunicazioni in formato elettronico o PEC, salvo ciò che gli uffici di deposito richiedono obbligatoriamente in formato originale;
- Rispettare le seguenti condizioni in materia di tutela di riservatezza e dei dati personali:
 - Mantenere riservati i fatti, le circostanze, i dati e le informazioni di cui venga in possesso nell'esecuzione del servizio, non divulgarli in alcun modo e non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto;
 - Impegnarsi a che, nel trattare dati, informazioni, e conoscenze dell'Ente di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegati modelli di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno;
 - Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dall'operatore economico se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'affidamento;
 - In ogni caso tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale;
 - L'operatore economico è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.
 - In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Ente avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'operatore



economico sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Ente;

- Trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare, del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR).
- Tutti gli ulteriori eventuali incarichi specifici saranno definiti in fase di affidamento

Salvi gli ulteriori effetti previsti dal contratto e dalla legge, in caso di violazione o di mancata, incompleta o ritardata esecuzione di qualsiasi disposizione contrattuale o di compimento, da parte dell'affidatario, di atti che compromettano il servizio o che, comunque, rechino nocumento all'Università, il Responsabile del Procedimento dell'Ateneo potrà disporre l'applicazione, per ciascun evento, di una penale giornaliera a carico dell'Affidatario, d'importo variabile da un minimo dello 0,3 (zerovirgolate) per mille ad un massimo dell'1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale. La determinazione dell'esatto ammontare della singola penale verrà effettuata dal Responsabile del Procedimento sulla base dell'entità della violazione o dell'inadempimento e in considerazione agli effetti prodotti a detrimento dell'interesse dell'Università. È in ogni caso fatto salvo il diritto dell'Università al risarcimento del danno ulteriore.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta della violazione o inadempienza a mezzo PEC, avverso la quale l'affidatario avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Qualora dette controdeduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Amministrazione ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine sopra indicato, le penali si intenderanno definitivamente da applicare.

Fermo quanto sopra, sono certamente da ritenere violazioni e inadempimenti dai quali far derivare l'applicazione di penale i seguenti:

- Ritardo nell'esecuzione della ricerca di anteriorità: per ogni giorno di ritardo oltre la data stabilita, di norma entro 8 giorni dall'invio della lettera di incarico trasmessa via PEC dall'Amministrazione, si applica penale giornaliera come sopra quantificato.
- ritardo nel primo deposito per motivi imputabili all'operatore: per ogni giorno di ritardo oltre la data stabilita, di norma entro un mese dall'invio della lettera di incarico trasmessa via PEC dall'Amministrazione, si applica penale giornaliera come sopra quantificato.
- ritardo nella comunicazione delle scadenze relative alle privative: la comunicazione relativa ad una scadenza deve essere trasmessa sempre con quattro mesi di anticipo, e rinnovata ogni mese fino alla scadenza effettiva. Per ogni giorno di ritardo oltre la data stabilita, si applica penale giornaliera come sopra quantificato.
- Se dal ritardo nella comunicazione della scadenza si verifica un pregiudizio nel mantenimento della privativa, l'Amministrazione si riserva di chiedere il risarcimento del danno subito.
- ritardo nelle attività di consulenza: ritardo oltre la data stabilita, di norma entro 5 giorni lavorativi dall'invio della richiesta trasmessa via PEC dall'Amministrazione, si applica penale giornaliera come sopra quantificato.



- mancato confronto diretto con gli inventori, nei momenti più rilevanti ai fini della stesura dei testi di deposito, per cause imputabili all'operatore, si applica penale giornaliera come sopra quantificato.

Le penali di cui al precedente comma sono applicate in misura doppia nel caso di recidiva specifica.

In caso di inadempienze che comportino l'inosservanza di norme, leggi e regolamenti per cui viene prevista l'irrogazione di sanzioni amministrative specifiche, l'applicazione delle stesse non assorbe l'eventuale applicazione di penali contrattuali che verranno riscosse in modo autonomo e non assorbente.

L'Amministrazione procede, a seguito dell'assunzione di provvedimento definitivo di applicazione della penale, al recupero delle penalità mediante ritenuta diretta sulla fattura relativa alle prestazioni rese e/o avvalendosi della cauzione definitiva. È ammessa, su motivata richiesta dell'affidatario, la totale o parziale disapplicazione della penale quando si riconosca che il ritardo non è imputabile allo stesso oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata rispetto all'interesse dell'Amministrazione. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'impresa appaltatrice. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide il Responsabile del Procedimento (R.U.P.).

Verificandosi deficienza o abuso nell'adempimento degli obblighi contrattuali ed ove l'affidatario, regolarmente diffidato, non ottempererà agli ordini ricevuti e nei tempi indicati, l'Amministrazione avrà la facoltà di rivolgersi ad altra impresa del settore e fare eseguire d'ufficio, a spese dell'affidataria, le prestazioni necessarie per il regolare adempimento della prestazione, fatta salva l'applicazione delle penalità contrattuali ed il risarcimento del maggior danno subito dall'Amministrazione. Il recupero delle somme spese, maggiorate del 15% a titolo di rimborso spese generali, sarà operato dall'Amministrazione con rivalsa sulle somme dovute all'impresa appaltatrice a partire dalla prima fattura in scadenza e fino alla completa estinzione della pendenza pecuniaria, ovvero con escussione della cauzione definitiva.

ARTICOLO 5 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

All'operatore economico aggiudicatario sarà corrisposto in un'unica soluzione il pagamento di ogni prestazione affidata, previa predisposizione di tutti gli atti contabili di cui alla normativa vigente e acquisizione di tutti i controlli di legge previsti in materia di trasparenza, anti corruzione e regolarità amministrativa e contributiva.

L'Amministrazione procederà, previa verifica della regolarità contributiva previdenziale ed assistenziale (certificato DURC) e, ove previsto verifica fiscale di legge (Agenzia delle Entrate Riscossione), a comunicare tramite PEC all'Appaltatore l'importo della fattura che ai sensi del D.M. n. 55/2013 è obbligato a utilizzare la fatturazione elettronica.

Non saranno tenuti in conto servizi/forniture eseguiti irregolarmente, in contraddizione, non richiesti dagli ordinativi della D.E.C. o non conformi al contratto.

Le fatture sono soggette al regime dello "split payment" ai sensi della L. 190/2014, art. 1 co. 629, lett.b).

I corrispettivi contrattuali, saranno corrisposti con le modalità ed i tempi stabiliti nelle relative parti speciali del presente capitolato; in via generale si precisa che il pagamento dei corrispettivi verrà disposto nel rispetto della procedura di seguito specificata:



- 1) il R.U.P. rilascia il documento autorizzativo datato e contenente i necessari riferimenti nel rispetto dei termini stabiliti nelle rispettive parti speciali del presente capitolato;
- 2) Il pagamento all'affidatario sarà corrisposto, sulla base del preventivo accettato dall'Amministrazione, al termine di ogni prestazione;
- 3) L'Università rilascia il documento autorizzativo alla fatturazione *autorizzazione a fatturazione* e provvede all'invio via PEC della medesima all'affidatario con i dati necessari alla fatturazione;
- 4) l'affidatario, ricevuta l'autorizzazione, emette fattura intestata all'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE, da inviare tramite i canali previsti dalla fattura PA (IPA 7THO16), e provvede all'invio del documento all'Università, con annotazione del codice CIG, indicato sul frontespizio del presente capitolato, ai sensi e per gli effetti della L.136/2010 "Piano straordinario contro le mafie";
- 5) gli Uffici contabili, ricevuta la fattura, provvedono all'emissione dell'ordinativo di pagamento.

L'Amministrazione, nel rispetto della procedura sopra esposta, dispone il pagamento nei prescritti termini di legge ai sensi e per gli effetti della L. 231/2002, e successive modifiche ed integrazioni.

I pagamenti, previo benestare del responsabile del procedimento, saranno effettuati a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

La data di arrivo della fattura elettronica è attestata dalla data di consegna dello Sdi al sistema del cliente dell'Università degli Studi di Firenze. L'attestazione di cui sopra fa fede ad ogni effetto.

Nel caso di contestazione da parte dell'Università degli Studi di Firenze, per vizio o difformità di quanto oggetto del servizio rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

Infine, nel caso in cui dal riscontro ordine/fattura emergessero delle divergenze, gli Uffici contabili provvederanno a richiedere per iscritto al Fornitore ogni elemento utile alla chiusura della pratica liquidatoria. Detta richiesta interrompe il termine concordato per il pagamento delle fatture, di cui al successivo punto, che inizierà a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento degli elementi richiesti secondo le indicazioni fornite.

Le informazioni sull'Ufficio fatturazione sono reperibili sul sito www.indicepa.gov.it

Rimane inteso che l'Amministrazione prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il DURC, attestante la regolarità del fornitore in merito al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, oltre alle altre verifiche sul possesso dei requisiti dei fornitori ai sensi dell'art. 80 d.lgs. 50/2016 e per i casi previsti ai sensi dell'art. 17 Legge 68/99.

ARTICOLO 6 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI – SPLIT PAYMENT

L'affidatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla



legge 13/8/2010 n. 136. In particolare i pagamenti saranno effettuati a mezzo di Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva) accesi presso banche o Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati all'Amministrazione entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Dovrà altresì essere comunicata ogni modifica relativa ai dati trasmessi. I bonifici riporteranno, tra gli altri elementi, il codice CIG relativo alla gara. L'affidatario assicura gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136.

Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazione di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dalla L.190/2014 che dispone l'applicazione dello "Split payment", l'affidatario nel tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo "Esigibilità IVA" la lettera "S" (scissione pagamenti).

ARTICOLO 7 - CRITERI E MODALITÀ DI CONTROLLO DEL SERVIZIO

L'Amministrazione verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'affidatario attraverso l'Unità Funzionale competente.

Prima del pagamento delle prestazioni contrattuali, l'Unità Funzionale competente accerterà la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali e ne darà comunicazione al Responsabile Unico del Procedimento che dovrà attivare la procedura di liquidazione dei corrispettivi.

ARTICOLO 8 – MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA – SERVIZI ANALOGHI E COMPLEMENTARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, del D. Lgs 50/2016 le modifiche, nonché le varianti in corso di esecuzione devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento.

Per le singole fattispecie applicabili al contratto in oggetto e per la relativa disciplina si rinvia al dettato del medesimo art. 106.

ARTICOLO 9 – CESSIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione si riserva la facoltà di cedere il contratto a propri licenziatari con la clausola di salvaguardia con obbligo di prosecuzione del rapporto contrattuale in essere con l'affidatario.

La cessione del contratto da parte dell'affidatario è vietata, salvo i casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 10 - OBBLIGHI ED ONERI GENERALI A CARICO DELL'AFFIDATARIO - ESTENSIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI E DEL CODICE ETICO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE

L'affidatario, in ottemperanza del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Università degli Studi di Firenze e del Codice Etico (reperibili sul sito <http://www.unifi.it/vp-2344-statuto-e-normativa.html>), quale parti integranti del contratto, sebbene non allegati, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo gli obblighi di condotta previsti dai suddetti Codici in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta.



L'affidatario ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento e del Codice Etico si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, e ad inviare all'Amministrazione comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

ARTICOLO 11 - CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

L'Amministrazione potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicare all'operatore economico, mediante comunicazione via PEC, nei seguenti casi:

- a) n. 3 gravi e reiterate inosservanze delle modalità e delle tempistiche di realizzazione dei servizi richiesti, secondo quanto previsto nel Regolamento allegato al presente Capitolato;
- b) mancato rispetto della normativa antimafia e delle altre disposizioni normative vigenti in materia;
- c) qualsivoglia altra causa che comporti, in capo all'operatore economico, la perdita dei requisiti di ordine generale per la partecipazione agli appalti pubblici, così come definiti dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016;
- d) il venir meno di uno o più dei requisiti minimi richiesti dal presente Regolamento per l'inserimento nell'Elenco;
- e) mancato rispetto degli obblighi di riservatezza;

La risoluzione del contratto, non esime l'operatore economico dal risarcimento dei danni subiti dall'Amministrazione, per effetto delle circostanze che hanno determinato la risoluzione e/o conseguenti e connesse. In caso di risoluzione del contratto l'operatore si impegna, a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione relativa ai servizi effettuati, che non sia stata ancora consegnata.

ARTICOLO 12 - RECESSO DAL CONTRATTO

È ammesso il recesso unilaterale da parte dell'Amministrazione in caso di abbandono della privativa ai sensi del precedente art. 4, in caso di fallimento dell'affidatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia.

L'Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto previo il pagamento dei servizi eseguiti prima della comunicazione dello scioglimento del contratto.

ARTICOLO 13 - CONTROVERSIE

Eventuali controversie che dovessero verificarsi saranno definite in base alle vigenti disposizioni. Qualunque contestazione potesse manifestarsi durante l'esecuzione del servizio non darà mai diritto all'affidatario di assumere decisioni unilaterali quali la sospensione, la riduzione, la modificazione del servizio.

Tutte le controversie di contratto devono essere preventivamente esaminate dalle parti in via amministrativa e, qualora non si pervenisse ad una risoluzione delle stesse, si potrà adire la via giudiziale.

Le controversie non definibili in via bonaria sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Firenze.

E' esclusa la devoluzione ad arbitri.

ARTICOLO 14 - STIPULA DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE DI CONTRATTO

La stipula del contratto è formalizzata in forma elettronica nell'ambito del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione con le modalità stabilite dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs



50/2016.

ARTICOLO 15 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

In caso di discordanza tra le norme legislative e regolamentari, quelle contenute nel contratto e quelle contenute negli altri documenti ed elaborati progettuali dallo stesso richiamati, si osserverà il seguente ordine di prevalenza:

- 1) norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;
- 2) contratto di affidamento;
- 3) documenti ed elaborati allegati al contratto.

ARTICOLO 16 - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si rinvia al Regolamento dell'attività contrattuale dell'Università degli Studi di Firenze nonché alle norme del Codice Civile della Repubblica Italiana ed alle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie in materia con particolare riferimento al D.Lgs. 50/2016 per quanto applicabili e non derogate dagli atti di gara.